



COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 31 / 2024

16/12/2024

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AMBRASSA Agostino - Sindaco	Sì
2. ZUCCARELLO Gian Luca - Vice Sindaco	Sì
3. GALLO Carlotta - Consigliere	Giust.
4. FARANDA Luca - Consigliere	Sì
5. BAIOTTI Carola - Consigliere	Sì
6. TOLONE Elena - Assessore	Sì
7. GIARDO Franco - Consigliere	Sì
8. SARTORE Vittoria - Consigliere	Giust.
9. AZZARIO Alberto - Consigliere	Sì
10. NAPIONE Valter - Consigliere	Sì
11. CALLEGARIN Stefania - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig.. ZAIA Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. AMBRASSA Agostino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Deliberazione n. 31 / 2024

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Agostino Ambrassa

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione del Sindaco Sig. Agostino Ambrassa;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

presenti:	n. 8
votanti:	n. 8
astenuti:	n. /
voti favorevoli:	n. 8
voti contrari:	n. /

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n.8 presenti, di cui: voti favorevoli n.8 , astenuti n./ , voti contrari n. / , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Agostino Ambrassa.

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione del Sindaco;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

presenti: n. 8

votanti: n. 8

astenuti: n. /

voti favorevoli: n. 8

voti contrari: n. /

DELIBERA

2. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n.8 presenti, di cui: voti favorevoli n.8 , astenuti n./ , voti contrari n./ , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]

Dato atto che:

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con **decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023**;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di ANDEZENO", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 novembre 2001, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30 marzo 2005;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2016;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imposta Unica Comunale – IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 30/07/2014;

Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/012/2023 con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

presenti: n.8

votanti: n.8

astenuti: n. /

voti favorevoli: n.8

voti contrari: n. /

Per quanto sopra premesso e considerato il Sindaco Agostino Ambrassa propone che

IL CONSIGLIO COMUNALE approvi la seguente

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2025, nelle misure di cui al "Prospetto aliquote IMU – Comune di ANDEZENO", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

2) di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025;

3) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2025 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente punto 2);

- 1) **SUCCESSIVAMENTE**, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 8 votanti, di cui: favorevoli n. 8 , astenuti n./ , contrari n. / , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
Dott. ALBA DANIELE

Il Segretario Comunale
Dott. ALBA DANIELE



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
AMBRASSA Agostino

Il Segretario Comunale
ZAIA Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 499 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione n. **31** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **31/12/2024** al **15/01/2025** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Andezeno, li **31/12/2024**

Il Segretario Comunale
Dott.ZAIA Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **31/12/2024**

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Per la scadenza dei 10 giorni dalla compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 2677 2000).

Andezeno, li **31/12/2024**

Il Segretario Comunale
Dott.ZAIA Daniele

Prospetto aliquote IMU - Comune di ANDEZENO

ID Prospetto 4263 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,95%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,95%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato 0,76% - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C 0,76% Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) - C/7 Tettoie chiuse od aperte - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili concessi in comodato - Limitatamente ad un solo immobile.

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 3/12/2024 alle 16:13:47